



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 426

Data 27/03/2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI (WHISTLEBLOWING)**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI (WHISTLEBLOWING)

Preso atto della relazione del Dirigente proponente, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito integralmente riportata

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 54-bis, “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, come sostituito dall’art. 1 della L. n. 179/2017;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e ss.mm.ii;
- la L. 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e ss.mm.ii.;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 della ASL di Pescara, approvato con atto deliberativo n. 115 del 31/01/2025;

EVIDENZIATO che:

- la disciplina del *Whistleblowing* risponde all’esigenza di fornire particolare tutela a coloro che, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli o denunciarli alle autorità competenti;
- tale istituto è stato introdotto in Italia dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, che prevede, tra l’altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) ed ha inserito l’articolo 54-bis all’interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, il quale tutela il pubblico dipendente che segnali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione, o denunci all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, condotte illecite

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;

- la disciplina è stata successivamente integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, che ha modificato l’art. 54-bis, inserendo anche l’A.N.A.C. tra i soggetti destinatari delle segnalazioni;

• la L. 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che ha modificato il testo dell’art.54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che:

- in ottemperanza alla L. 179/2017, la ASL di Pescara si è dotata di apposita piattaforma informatica per la presentazione e gestione delle segnalazioni da parte dei dipendenti e, con deliberazione Direttoriale n. 31 del 14 gennaio 2019, ha approvato il “*Regolamento aziendale per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblowing)*”;

- la disciplina a livello nazionale è stata innovata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’art. 6, cc. 2-ter e 2-quater, del D.Lgs.n. 231/2001, nonché l’art. 3, della L. 179/2017, e raccolto in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia di quello privato;

- in attuazione del D.Lgs. n. 24/2023, con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, l’A.N.A.C. ha approvato il documento contenente le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

- con Deliberazione n.1937 del 19/12/2024 è stato disposto l’affidamento alla DigitalPA s.r.l. del “*Servizio di supporto aziendale per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*”, per un periodo di trentasei mesi, con sottoscrizione di Accordo per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento UE 2016/679 del 2016 (GDPR) recante “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” tra l’ASL di Pescara in veste del Titolare del trattamento e la DigitalPa in qualità di Responsabile del Trattamento dati;

-Detto servizio è comprensivo, tra l’altro, dell’utilizzo di piattaforma informatica che rende operative tutte le modalità di presentazione delle segnalazioni di whistleblowing, mediante il canale interno, delle segnalazioni, quali declinate nella nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 e sulla base delle Linee Guida ANAC attuative approvate con Delibera n. 311 del 120 luglio 2023;

- in ottemperanza a previsto all’art.4 del D.Lgs. n. 24/2023 è stata elaborata la Valutazione di impatto -DPIA- del sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne whistleblowing, sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

-All'esito della complessiva attività, svolta dall'Ufficio Privacy, in merito alla verifica della conformità del gestionale, per l'esercizio dell'istituto giuridico del whistleblowing, alla vigente normativa in materia di protezione di dati personali, il DPO aziendale ha espresso parere favorevole in ordine alla piattaforma in parola;

RITENUTO necessario adottare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e tutela dei segnalanti (Whistleblowing), sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 24/2023 con particolare riferimento agli ambiti di applicazione, oggettivi e soggettivi, alle modalità ed ai canali delle segnalazioni delle violazioni (c.d. whistleblowing) all'interno dell'Azienda;

ATTESO che l'art.4, comma 1 del citato D.Lgs n. 24/2023 dispone che i soggetti pubblici attivino propri canali di segnalazione e predispongano atti di organizzazione in materia, sentite le rappresentanze o le OO.SS.;

DATO ATTO dell'avvenuta trasmissione, in data 17/03/2025, della predetta informativa alle OO.SS. del comparto e delle Aree Dirigenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs 24/2023;

PRECISATO che la procedura per la gestione delle segnalazioni potrà essere soggetta ad eventuali modifiche, qualora intervenissero diverse e ulteriori disposizioni normative o indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'Azienda;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

- *Dato atto dell'attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:*
 1. *Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione ed della Trasparenza*
- *Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la gestione delle segnalazioni condotte illecite e tutela dei segnalanti (WHISTLEBLOWING), che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e che, per gli effetti, sostituirà tutta la disciplina precedentemente adottata da questa Azienda;

2) DI PRECISARE che la procedura per la gestione delle segnalazioni potrà essere soggetta ad eventuali modifiche, qualora intervenissero diverse ed ulteriori disposizioni normative o indicazioni da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

3) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico dell'Azienda;

4) DI TRASMETTERE il presente atto a tutte le UU.OO. di questa Azienda;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, è immediatamente esecutivo;

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, nonché nelle pertinenti sezioni di Amministrazione Trasparente.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI
(WHISTLEBLOWING)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Quadro normativo e atti ASL PESCARA	4
Art. 2 Definizioni e acronimi	4
Art. 3 Finalità del Regolamento	4
TITOLO II - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
Art. 4 Segnalanti.....	5
Art. 5 Segnalazioni anonime	5
Art. 6 Destinatario della segnalazione	5
Art. 7 oggetto della segnalazione	5
Art. 8 segnalazioni escluse	7
Art. 9 contenuto della segnalazione	7
TITOLO III- MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI	7
Art. 10 Forme di tutela del segnalante	8
Art. 11 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante	8
Art. 12 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale.....	8
Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti	10
Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento Disciplinare.	8
Art. 15 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie	9
Art. 16 Limitazioni della responsabilità.....	10
Art. 17 Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di Tutela.....	10
Art. 19 Soggetti tutelati	10
Art. 20 Esclusione delle tutele	10
Art. 21 Trattamento dati personali e diritti dell'interessato	11
TITOLO IV – CANALI DI SEGNALAZIONE	11
Art. 22 Canali di segnalazione	11
Art. 23 Canali di segnalazione interna	11
TITOLO V – VERIFICA ED ESITO DELLE SEGNALAZIONI	12
Art. 24 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Asl di Pescara	12
Art. 25 Verifica delle segnalazioni	12
Art. 26 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni	13
TITOLO VI - ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE	13
Art. 27 Il canale esterno	13
Art.28 La divulgazione pubblica	13
Art.29 Denuncia all'Autorità giudiziaria	14

TITOLO VII - TUTELA DEL SEGNALATO	14
Art. 30 Tutela della riservatezza del segnalato	14
TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ E SANZIONI.....	14
Art. 31 Responsabilità del whistleblower	14
Art. 32 Violazioni degli obblighi del regolamento	16
TITOLI IX DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33 Trattamento dei dati	16
Art. 34 Disposizioni finali	16

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro normativo e atti della Asl Di Pescara

Il regolamento è redatto, aggiornato e integrato nel rispetto:

- del D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”,
- della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,
- del Codice di Comportamento della Asl di Pescara di cui all’atto deliberativo n. 2050 del 29/12/2022;
- dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA),
- delle Linee Guida dell’A.N.AC. approvate con la Delibera n.311 del 2023;
- del Piano Integrato di attività e Organizzazione della ASL di Pescara (PIAO).

Il regolamento, al fine di garantire che il trattamento whistleblowing avvenga nel rispetto della data protection, tiene conto altresì di quanto indicato nei seguenti provvedimenti, linee guida e poteri di alcune Autorità europee e italiane, quali:

- Parere n. 1/2006 del Gruppo di lavoro 29 (WP29);
- Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 10 dicembre 2009: Segnalazione al Parlamento e al Governo sull’individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell’organizzazione aziendale;
- Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 4 dicembre 2019, doc. web 9215763, relativo alle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) di ANAC”;
- il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Indicazioni operative”, del 14 dicembre 2019;

Il regolamento tiene conto anche del parere n. 615 del 24 marzo 2020 del Consiglio di Stato, in risposta alla richiesta di parere dell’ANAC sulle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.

Art. 2 Definizioni e acronimi

Si riportano le seguenti definizioni e acronimi:

- “*whistleblower*” (segnalante) è colui che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.
- “*whistleblowing*” (segnalazione) è l’attività di segnalazione, scritta o orale, di possibili rischi d’irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di prevenzione, per tale ragione è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione;
- “*facilitatore*” una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- “*segnalazione interna*” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;
- “*segnalazione esterna*” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;

- “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente” il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;
- “ritorsione” qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;
- ANAC Autorità nazionale anticorruzione;
- PNA Piano nazionale anticorruzione;
- PIAO Piano integrato di attività e organizzazione;
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD Ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 3 Finalità del Regolamento

Scopo del regolamento è contribuire a rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le “segnalazioni” (ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, ovvero timori di ritorsioni o discriminazioni) garantendo una protezione equilibrata ed efficace degli informatori e rafforzare la cultura della legalità.

Il regolamento fornisce indicazioni:

- per la presentazione delle segnalazioni relative a violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea ¹ con riguardo a:
 - ambito soggettivo di applicazione,
 - destinatari della segnalazione,
 - ambito oggettivo di applicazione (oggetto e contenuti della segnalazione),
 - modalità di trasmissione delle segnalazioni,
 - misure di protezione;

TITOLO II - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 4 Segnalanti

I soggetti che possono segnalare illeciti sono:

- i dipendenti della Asl di Pescara (di seguito Asl) sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Asl;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Asl;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore dell’Asl;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Asl;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Asl.

È possibile segnalare quando il rapporto giuridico è in corso, anche durante il periodo di prova.

E’ possibile segnalare quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato ovvero successivamente al suo scioglimento se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 5 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, sono prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente

¹ Art.5 comma 1 lett.e) D.Lgs. 24/2023

dettagliato e circostanziato. Le disposizioni sulla protezione del segnalante ² si applicano anche nei casi di segnalazioni anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 6 Destinatario della segnalazione

Destinatario della segnalazione oggetto del regolamento è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Asl.

La segnalazione al RPCT non assolve né sostituisce gli obblighi previsti dalla legge.

Art. 7 Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della ASL, di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni comprendono i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D.lgs. 24 del 2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Possono essere considerate rilevanti le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Asl e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Asl³;
- Violazioni della normativa dell'Unione Europea⁴ relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁵;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società ⁶;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai punti precedenti ⁷;

² Art.16 del D.Lgs. 24 del 2023

³ 3 Art.2, comma 1, lettera a), n1 D.Lgs 24 del 2023.

⁴ Art. 2, comma 1, lett. a) n. 3) D.Lgs 24 del 2023 - Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023. Anac, nelle Linee Guida approvate con Delibera n.311 del 12 luglio 2023, evidenzia che: *"In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.*

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

⁵ Art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24 del 2013 che richiama l'art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione." Anac Linee Guida Del.311 del 2023).

⁶ Art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24 del 2023

⁷ Art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs 24 del 2023. ("Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni, comportamenti, atti od omissioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.⁸

La segnalazione può avere ad oggetto:

- violazioni che sono già state commesse,
- violazioni che non sono ancora state commesse ma molto verosimilmente potrebbero esserlo, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti,
- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate,
- atti od omissioni che la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni.

La segnalazione non può avere a oggetto informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, notizie prive di fondamento e/o riferite da altri.

Art. 8 Segnalazioni escluse

Non rientrano nel presente regolamento e nelle relative tutele:

- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- le segnalazioni relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs 24 del 2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. Tali segnalazioni non saranno prese in considerazione dal RPCT.

Il RPCT dell'Asl di Pescara:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;

Art. 9 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alla delibazione dei fatti oggetto della segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, nell'ipotesi di segnalazione non anonima;
- una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- le circostanze di tempo (anche indicative) e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione o l'allegazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;

comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023." Anac Linee Guida Del. 311 del 2023).

⁸ cfr Considerando n.43 della Direttiva UE 1937/2019.

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il RPCT, qualora quanto segnalato non sia sufficientemente circostanziato, può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante si sia reso disponibile a un incontro diretto.

TITOLO III- MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI

Art. 10 Forme di tutela del segnalante

Il sistema di protezione del *whistleblower* si compone delle seguenti forme di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- le limitazioni di responsabilità;

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 11 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente regolamento e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e accesso civico generalizzato previsto di cui all'art.5 e seguenti del D.Lgs 33 del 2013.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante comprende anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il Dirigente che riceve una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il RPCT, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, a esperire il procedimento disciplinare per i fatti oggetto della segnalazione.

Art. 12 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali, l'Autorità giudiziaria chieda al RPCT (o all'ANAC), per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT fornirà tale indicazione, avvertendo il segnalante.

Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini contabili, l'Autorità contabile chieda al RPCT (o all'ANAC), per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT fornirà tale indicazione, avvertendo il segnalante.

Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, quando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, la richiesta di disvelare l'identità del segnalante deve essere motivata e la valutazione sulla sussistenza della condizione di "*assoluta indispensabilità*" è posta in capo al responsabile dell'UPD, che dovrà adeguatamente motivare la scelta.

Gravano sul Responsabile dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il RPCT e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 15 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Nei confronti del dipendente che effettui una segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, anche solo tentata o minacciata diretta o indiretta.

Per "*ritorsione*" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato è di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il dipendente che ritenga di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, ne dà notizia all'ANAC.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Le comunicazioni di ritorsione ad ANAC possono essere presentate anche dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante e anche da soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

E' a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il RPCT quando ha notizia che un dipendente ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente la sussistenza degli estremi per adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.
- all'UPD che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Art. 16 Limitazioni della responsabilità

E' esclusa la responsabilità del whistleblower e degli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs 24/ 2023 che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 24/ 2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Art. 17 Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24 del 2023 a protezione del whistleblower e degli altri soggetti tutelati non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile.

Art. 18 Soggetti tutelati

Il sistema di protezione si applica alla persona segnalante e ai soggetti di seguito elencati, che potrebbero essere destinatari di ritorsioni per il ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 19 Esclusione delle tutele

Le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 20 Trattamento dati personali e diritti dell'interessato

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che il Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali "GDPR" riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata se dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

TITOLO IV – CANALI DI SEGNALAZIONE

Art. 21 Canali di segnalazione

Si può segnalare attraverso:

- il canale interno,
- il canale esterno (gestito da ANAC),
- le divulgazioni pubbliche,
- la denuncia all'Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile).

Art. 22 Canali di segnalazione interna

La segnalazione interna può essere presentata in forma scritta o in forma orale.

L'Asl mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali che garantiscono la riservatezza e la tutela prevista dalla legge:

• Attraverso il servizio informatizzato.

Il link per accedere al servizio è disponibile sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed è raggiungibile al seguente link: <https://asl-pe.segnalazioni.net/>

-La piattaforma per il servizio informatizzato utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco.

Il segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del RPCT o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione.

In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato. La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto. Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal RPCT esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge. L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Il segnalante può esprimere separatamente la volontà di restare anonimo e di non ricevere notifiche via email. In tali casi la successiva interlocuzione potrà avvenire solo attraverso l'accesso del segnalante alla piattaforma il codice univoco ricevuto alla fine del processo di segnalazione.

Non sarà possibile applicare le misure di protezione descritte nel regolamento nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne il destinatario.

- Per mezzo del servizio postale.

In tale caso, per la tutela della riservatezza, è necessario che la segnalazione, pervenuta all'Ufficio Protocollo della Asl, venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno ben leggibile la dicitura "non aprire, riservata al RPCT" o frasi analoghe. Solo la busta esterna sarà oggetto di protocollazione riservata e sarà consegnata chiusa al RPCT.

- In forma orale.

- segnalazione vocale da effettuarsi mediante messaggio da registrarsi sulla piattaforma informatica.
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. La dinamica di interazione sarà sotto forma di domande dell'RPCT e risposte del segnalante. Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione.

Qualora una segnalazione considerata "*segnalazione whistleblowing*" venisse inviata ad un soggetto interno diverso dal RPCT che gestisce le segnalazioni, (ad es. al Superiore Gerarchico, al Responsabile della Struttura di appartenenza) la segnalazione andrà trasmessa, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Una segnalazione si considera "*segnalazione whistleblowing*" laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

TITOLO V – VERIFICA ED ESITO DELLE SEGNALAZIONI

Art. 23 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASL

Nella Asl di Pescara il processo di gestione delle segnalazioni è affidato al RPCT che, a norma del D. Lgs. 24/2023, è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti, fatti salvi i casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). E' garantita altresì la riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Art. 24 Verifica delle segnalazioni

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;

c) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute svolgendo ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza/segretezza; d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione: il riscontro consiste nella comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Asl in una sezione dedicata.

Tutti i soggetti chiamati nell'istruttoria dovranno fornire al RPCT le informazioni richieste e/o formulare le proprie valutazioni entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Al RPCT non spetta svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, oggetto di segnalazione.

Art. 25 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni

All'esito dell'istruttoria il RPCT, qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Nel caso la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT provvede, in relazione alla natura della violazione, ad inoltrare la segnalazione ai soggetti competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In particolare il RPCT, a titolo esemplificativo, potrà provvedere a:

- trasmettere alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura di tutelare l'anonimato del segnalante. Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati.

Qualora l'Autorità Giudiziaria richiedesse al RPCT il nominativo del segnalante, il RPCT dovrà fornirlo informando, se del caso, il segnalante;

- Comunicare l'esito dell'istruttoria al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;

- Comunicare all'UPD l'esito dell'istruttoria affinché accerti eventuali profili di responsabilità disciplinare;

- Informare la Direzione dell'Asl e le strutture competenti affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della ASL;

- riesaminare la sottosezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e, se ritenuto necessario, aggiornarla in considerazione dell'evento segnalato;

- comunicare al segnalante, compatibilmente con le esigenze di opportunità/riservatezza, l'esito dell'istruttoria che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti.

Il Dirigente Responsabile dell'azione disciplinare o il Responsabile dell'UPD informano il RPCT dell'esito della loro attività conseguente, anche in caso di archiviazione.

Qualora, in relazione agli accertamenti effettuati e alla natura della violazione, sussistano le condizioni di legge, il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT ed il Direttore Generale.

Nell'eventualità in cui il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD ritengano di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, informano il RPCT.

In ogni caso il RPCT fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

TITOLO VI - ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE

Art. 26 Il canale esterno

I soggetti che sono venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di condotte illecite, ove ne ricorrano i presupposti, possono segnalarle all'ANAC attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: whistleblowing.anticorruzione.it

La segnalazione all'ANAC è consentita se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Art.27 La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, le informazioni sulle violazioni.

La divulgazione pubblica è consentita alle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, senza ottenere riscontro;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Art.28 Denuncia all'Autorità giudiziaria

È sempre possibile rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione al RPCT non assolve né sostituisce gli obblighi previsti dalla legge. Si richiamano, in particolare, gli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni:

L'art. 331 c.p.p.: *"1. (...) I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria"*.

L'art.52 del codice della giustizia contabile (D.Lgs n.174 del 26 agosto 2016) dispone che: *"ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente"*

TITOLO VII - TUTELA DEL SEGNALATO

Art.29 Tutela della riservatezza del segnalato

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona

segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

In particolare:

- **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

- **nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- **nell'ambito del procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La piattaforma web aziendale dedicata al whistleblower, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, o a collaboratori dello stesso, formalmente individuati, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Ogni accesso all'applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

I diritti di cui agli artt. 15 e 22 del regolamento UE 2019/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies D.Lgs. n. 196/2003.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'Asl di Pescara, titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite, mediante pubblicazione nella specifica sezione **“Dati personali” - Privacy** del sito internet istituzionale e nella sezione **“Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione/Regolamenti per la Prevenzione della corruzione e dell'illegalità**.

Con specifico riferimento all'ipotesi di segnalazione attraverso la divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente agli organi di stampa. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia. Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

Art. 30 – Protezione dalle ritorsioni

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni sono adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato e per evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale del soggetto segnalato.

Il RPCT e tutti i soggetti interessati nell'istruttoria della segnalazione hanno cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase d'inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato, sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ E SANZIONI.

Art. 31 Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 32 Violazioni degli obblighi del regolamento

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Trattamento dei dati

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione ovvero dalla chiusura del fascicolo sulla segnalazione da parte del RPCT.

Art. 34 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida di ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 426 del 27/03/2025 ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI
(WHISTLEBLOWING)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/3/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato